



UNIONE DEI COMUNI “MADONIE”

Sede Legale Comune di Petralia Soprana - Piazza del Popolo - 90026 Petralia Soprana (PA)
Tel. 0921.684111 - CF.: 96020670822 - P.IVA : 05745210822

SETTORE TECNICO

Tel. 0921.992419

PEC: settore-tecnico@pec.unionemadonie.it

E-Mail: settore-tecnico@unionemadonie.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta telematica di affidamento lavori ai sensi dell'art. 71 e correlati del D.Lgs. n. 36/2023

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA FRANCESCO MINA' PALUMBO – AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI SCOLASTICI

CUP:H32J25000000002

PR-FESR SICILIA 2021/2027 – AZIONE 4.2.1. – Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all'innovazione didattica e formativa.

da espletarsi con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

DISCIPLINARE DI GARA per l'affidamento dei Lavori di completamento della scuola Francesco Minà Palumbo – Ampliamento e miglioramento della struttura e dei servizi scolastici, mediante il portale appalti messo a disposizione dalla CUC UNIONE MADONIE, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del D.Lgs. 36/2023. CUP: H32J25000000002.

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo €	Incidenza	Prevalente o scorporabile	Subappalto ammesso
Edifici civili e industriali	OG1	III	923.275,41	77%	Prevalente	49%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	144.556,05	12%	Scorporabile	100%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	131.171,05	11%	Scorporabile	100%
Importo dei lavori soggetto a ribasso (compresi € 210.284,59 del costo della manodopera soggetto a ribasso)			1.162.172,42			
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			36.830,09			
Importo complessivo dei lavori			1.199.002,51			

1. PREMESSE

Con decisione a contrarre n. **121 del 03/07/2026 (gen. n. 141 del 03/07/2026)** si è avviata la procedura ed è approvata la documentazione di gara per la individuazione di un operatore economico al quale aggiudicare i “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA FRANCESCO MINA' PALUMBO – AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI SCOLASTICI”. CUP: H21J25000000002, mediante il portale appalti messo a disposizione dalla CUC UNIONE MADONIE, con il criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 108 e 107 comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta, dunque, è interamente svolta tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dalla CUC UNIONE MADONIE (in seguito: Piattaforma) accessibile al seguente indirizzo:

<https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante beneficiaria dell'intervento ha deciso di ricorrere alla procedura di gara aperta, pur essendo di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 71 del Codice, con applicazione dell'inversione procedimentale prevista dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, è il prezzo più basso.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice la Stazione Appaltante procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del *Metodo A* dell'Allegato II.2 del Codice per l'individuazione delle offerte anomale.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica e il RUP valuterà la congruità delle offerte, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022 "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".

La durata del procedimento è prevista pari a 2 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Castelbuono [codice NUTS ITG12];

CUP H32J25000000002;

CPV principale: OG 1 - 45214200-2 Lavori di costruzione di edifici scolastici

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice: Ing. Santi Sottile – comune.castelbuono@pec.it

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo della "Piattaforma" della CUC UNIONE MADONIE accessibile al seguente indirizzo: <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è indispensabile l'iscrizione alla Piattaforma.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Stazione Appaltante e rispondente ai dettami della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, con esplicito riferimento agli artt. 25 e 26 del vigente Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Madonie, il Comune di Castelbuono e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del

Sistema.

Nel caso fosse necessario l'invio di file di grandi dimensioni si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta nella Piattaforma;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni della Piattaforma. L'ora della Piattaforma è l'orario ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma medesima.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara;

Disciplinare di gara;

1. Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive del concorrente art. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, (Mod. All. 1);
2. Dichiarazione ulteriore soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs. 36/2023, (Mod. All. 2);
3. DGUE digitale in formato elettronico XML, generato dalla piattaforma, (Documento di Gara Unico Europeo);
4. Dichiarazione protocollo unico di legalità (Mod. All. 4);
5. Dichiarazione Patto di integrità (Mod. All. 5);
6. Dichiarazione presa visione dei luoghi (Mod. All. 6),
7. Dichiarazione antimafia (Mod. All. 7);
8. Dichiarazione Criteri Ambientali Minimi CAM (Mod. All. 8);
9. Dichiarazione conflitto di interessi (Mod. All. 9);
10. Dichiarazione titolare effettivo (Mod. All. 10).

Progetto esecutivo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione, nella sezione dedicata della Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità della Piattaforma e comunque in ogni caso in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, si invieranno le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti o comunque di altra forma di associazione, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area della Piattaforma a essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO LOTTO

Lotto unico: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA FRANCESCO MINA' PALUMBO – AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI.**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tutte le prestazioni e opere riferite ai lavori in questione sono strettamente correlate tra loro, e coinvolgenti attività finalizzate alla realizzazione dell'opera e caratterizzate da un'unica tipologia funzionale. Da ciò discende l'esigenza che vengano garantite omogeneità, coerenza, nonché razionale gestione delle interferenze tra le varie attività dell'intervento in questione, dal punto di vista del processo progettuale quanto in sede di esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo delle lavorazioni e prestazioni di cui si compone l'intervento sono i seguenti:

<i>Categ.</i>	<i>Importo</i>	<i>Class.</i>	<i>%</i>	<i>Tipologia della categoria di qualificazione</i>	<i>Declaratoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>
OG1	€ 923.275,41	III	77%	CATEGORIA PREVALENTE Subappaltabile fino 49%	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	si
OS28	144.556,05	I	12%	CATEGORIA SCORPORABILE Subappaltabile fino al 100%	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	si
OS30	131.171,05	I	11%	CATEGORIA SCORPORABILE Subappaltabile fino al 100%	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	si
TOTALE	€ 1.199.002,51		100,00%			

L'operatore economico, anche in raggruppamento, dovrà possedere le qualificazioni per i lavori secondo quanto previsto nell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, **a pena di esclusione.**

Nel caso di affidamento in subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria la circostanza, a pena di esclusione, dovrà essere indicata nel DGUE e comunque l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA nella categoria principale per l'intero importo dei lavori.

Per le categorie di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 si applica quanto disposto all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 1.199.002,51 di cui € 210.284,59 per costo della manodopera, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 ed € 36.830,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

L'importo da assoggettare a ribasso d'asta risulta pertanto essere pari a complessivi € 1.162.172,42.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere cod. **CCNL F012/F018 – Settore Edile**.

L'appalto è finanziato interamente con D.D. n. 169 del 02/03/2026 dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Ufficio Speciale per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria e per lo stralcio interventi a valere su PROF e OIF, nell'ambito del PR-FESR SICILIA 2021/2027 – Azione 4.2.1. – *Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno dell'innovazione didattica e formativa*.

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso in quanto volti a sancire l'obbligo della stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, che continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale (Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 5712/2025 pubblicata il 02/07/2025, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 17 aprile 2024, n. 2505, delibera ANAC del 10 aprile 2024 n. 174).

Pertanto i costi della manodopera saranno assoggettati al ribasso offerto dall'operatore economico ma "scorporati" dall'importo dei lavori al solo fine di potere individuare chiaramente l'importo degli stessi anche ai fini della valutazione della congruità degli stessi nell'offerta presentata dall'operatore economico. Tuttavia, il medesimo articolo 41 comma 14 prevede che: *Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*.

L'articolo 11 ai commi 1 e 2 del D. Lgs 36/2023 prevede che:

1. *Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*

2. *Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*

Secondo quanto riportato dalla Relazione di accompagnamento al "Nuovo Codice", la norma di cui ai commi 1 e 2 intende restringere "anche le ipotesi in cui, per la frammentazione dei contratti collettivi nell'ambito del medesimo settore, l'operatore economico finisca con l'optare per un CCNL che non garantisce al lavoratore le migliori tutele sotto il profilo normativo ed economico".

E, sulla portata dei principi, la Relazione di accompagnamento ricorda che "I principi generali di un settore esprimono, infatti, valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una "memoria del

tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.”.

Sulla base di quanto sopra riportato risulta che è necessario applicare uno dei principi generali del Codice, ossia l'applicazione di adeguati contratti collettivi di lavoro.

La previsione dell'articolo 11 va comunque letta, oltre che in relazione con l'articolo 41 comma 14, con altre norme del “Nuovo Codice” che esplicitano e dettagliano i “*principi generali*”.

L'articolo 91 comma 5 del D. Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'articolo 102 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

L'articolo 108 comma 9 del D. Lgs 36/2023 prevede infine che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Alla luce delle norme sinora evidenziate, si ritiene che si debba tener conto non soltanto dei termini letterali dell'articolo 41 comma 14, ma anche del contesto in cui esso è collocato e degli scopi perseguiti dal legislatore.

Pertanto, sulla base del combinato disposto delle previsioni dei cinque articoli sopra citati si stabilisce (anche alla luce della Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2023 n. 5665, che ribadisce peraltro l'interpretazione sostanzialistica a suo tempo affermata da Tar Piemonte, Sez. I, 06/02/2015, n. 250 e Consiglio di Stato, Sez. V, 12 gennaio 2015 n. 32) che il candidato, a pena di inammissibilità, all'interno della propria manifestazione di interesse dichiari:

- a) Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- b) l'indicazione del contratto di lavoro applicato che, qualora non sia quello previsto dalla stazione appaltante, può essere dichiarato equivalente;

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo utile fissato per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 546 (cinquecentoquarantasei) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui al comma 5 all'art. 14 del DM 49/18); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

4.2 OPZIONE RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4.3 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, in caso di variazioni del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici relativi al costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in forma singola o associata di cui all'art.65, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del D. Lgs. N. 36/2023, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo, che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 113, del D.Lgs. 36/2023.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

L'avvalimento non è consentito per la dimostrazione dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale.

L'operatore economico che intende fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla stazione appaltante l'effettiva disponibilità dei mezzi necessari.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, la stazione appaltante esclude il concorrente.

Nella fase successiva verrà richiesto agli operatori economici selezionati di produrre le dichiarazioni e la documentazione comprovante i requisiti di legge per la partecipazione alle procedure di gara.

Tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente.

5.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, la documentazione va presentata sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, dichiarino di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro

6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione, in sede di gara, della relazione comporta l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 dichiarino di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:

o una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

o una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione, in sede di gara, della relazione comporta l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Assicurare, in caso di aggiudicazione, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 47, comma 4 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n.108, relativamente alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinate sia all'occupazione giovanile (inferiore agli anni 36) sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4 della legge 108/2021, l'appaltatore ha l'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

NOTA BENE: Si ponga particolare attenzione alla dichiarazione in merito agli obblighi assunzionali in quanto l'eventuale omissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

6. REQUISITI GENERALI

Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel presente disciplinare di gara, le seguenti condizioni:

- insussistenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023;

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) c) e d) trova applicazione il primo comma dell'art. 67 del Codice;

la capogruppo mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190, o di risoluzione del contratto, come previsto all'art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

In sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico produce idonee dichiarazioni, ove occorrenti e per come previsto dalla vigente normativa, con esplicito riferimento a:

- Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma associata e quindi con riunione di operatori economici nelle forme di legge;
- Dichiarazione per il personale in merito all'applicazione del CCNL, alla stabilità occupazionale, alle pari opportunità di genere e generazionali, ecc.;
- Dichiarazione riferita al personale impiegato di rispetto della L. 68/1999 e s.m.i.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore).

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Ai sensi dell'art.100 del D.Lgs. 36/2023, comma 1 lett. a), i concorrenti devono possedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio (CCIAA), o analogo Registro dello Stato di appartenenza, per la categoria di attività inerente l'oggetto dell'Appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio tramite il FVOE e/o tramite i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA

L'operatore economico all'atto della presentazione dell'offerta deve possedere ATTESTAZIONE, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come riportato nella tabella del precedente art. 3 del presente disciplinare.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 100, comma 4 e all. II.12, del Codice ed è verificata attraverso la consultazione del casellario delle imprese gestito da ANAC.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ed eseguire le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui sopra devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi del vigente Codice, devono essere posseduti per i consorzi direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Si segnala che i consorzi, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi del Codice degli appalti, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (imprese ausiliarie).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Ai sensi del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti del d.lgs.36/2023 e s.m.i. e della vigente legislazione, anche se temporanea o transitoria durante l'intero periodo di esecuzione dell'appalto.

L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o parti dei lavori che intende subappaltare.

In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) Una garanzia provvisoria come definita dal Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del vigente Codice.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 106 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Si precisa che l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 117 e 118, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), e), g), e) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65 del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato in maniera autonoma.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo dovuto pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE e mediante produzione da parte dell'operatore economico di comprova dell'avvenuto versamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a

condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati alla Stazione Appaltante, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Stazione Appaltante attraverso la Piattaforma, **entro e non oltre il 27 luglio 2026 alle ore 14:00**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 36/2023, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**

Il concorrente dovrà produrre tutta la documentazione che verrà richiesta attraverso la Piattaforma e comunque l'ulteriore documentazione che riterrà utile al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica e il controllo dei requisiti di partecipazione.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati nella Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dalla Piattaforma, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

La Piattaforma adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della società che gestisce la Piattaforma e della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la società che gestisce la Piattaforma e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. La società che gestisce il portale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti nella Piattaforma e nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Dovranno essere trasmessi tutti i dati anagrafici dei soggetti riconducibili a qualsiasi titolo all'offerente e ricompresi nelle attestazioni SOA, nei certificati camerali, ecc.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100 e correlati del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 101 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore – attualmente sospesa) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 68 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da tutta la documentazione allegata alla richiesta di offerta da parte della stazione appaltante e può essere incrementata con ulteriore documentazione che l'offerente ritenga utile al completamento della prova dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è inoltrata attraverso la Piattaforma, ove prevista.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il e-DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato nativamente elettronico .xml.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente i lavori per cui tali capacità sono richieste;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nel presente disciplinare. Inoltre, il concorrente che intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 98, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 98 del Codice, dovrà utilizzare preferibilmente la documentazione fornita dalla stazione appaltante. Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 98, commi 1 e 2 del Codice anche per conto dei citati soggetti, questi ultimi sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 98, commi 1 e 2 del Codice, utilizzando preferibilmente la documentazione fornita dalla stazione appaltante ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Il DGUE in formato digitale deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 98, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 98 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative da presentare sulla scorta della modulistica inviata dalla stazione appaltante in sede di richiesta di offerta, fermo restando la possibilità, ove occorra, di produrre documentazione aggiuntiva.

15.3.1 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106, comma 9 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste dalla vigente normativa e comunque indicate nella richiesta di offerta.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti dei lavori ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori, ovvero della percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

A titolo collaborativo:

Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. contenente:

- Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari di maggiore età conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio e/o residenza.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la Piattaforma, un'*Offerta economica* secondo la procedura e le modalità previste nell'interfaccia della Piattaforma medesima.

L'operatore economico dovrà indicare in Piattaforma, a pena di esclusione i seguenti valori economici:

- a) lo sconto percentuale complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara, con **QUATTRO numeri decimali** dopo la virgola;
- b) la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e

- sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) il costo della manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Il contratto sarà affidato mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'appalto è aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, utilizzando il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice, con troncamento anomalia alla **SESTA cifra decimale**.

La prima seduta di gara si svolgerà in **data 27 luglio 2026 alle ore 16:00** presso i locali della Centrale di Committenza Unione Madonie a Petralia Soprana.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Per quanto sopra riportato la stazione appaltante procederà per come di seguito:

- a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Codice (utilizzando il Metodo A dell'Allegato 11.2), tramite Piattaforma;
- all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54 del Codice, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- all'individuazione del migliore offerente;
- alla verifica della documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente;
- all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- all'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti, come previsto dall'art. 107 comma 3 del Codice.

Una volta effettuata l'apertura delle offerte economiche, verificata la graduatoria provvisoria, la Stazione Appaltante procederà all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dell'operatore classificatosi provvisoriamente 1° in graduatoria.

Successivamente si procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1 lettera d) del Codice.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Su indicazione del RUP della Stazione Appaltante si richiederà al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Successivamente il RUP alternativamente procederà:

- Con l'attestazione della congruità dell'offerta e con l'aggiudicazione, avviando l'iter per le verifiche sul possesso dei requisiti;
- In caso che ritenga non congrua l'offerta con l'esclusione dell'offerta medesima che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale sarà avviata la proposta di aggiudicazione al termine del relativo procedimento.

Il RUP del Comune procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta dal RUP all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. L'impegno di spesa relativo all'aggiudicazione viene successivamente assunto dal RUP della Stazione Appaltante. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede con la proposta di aggiudicazione al secondo graduato nonché alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP può avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici si svolgeranno le attività di controllo della documentazione amministrativa prodotta, mediante la consultazione della Piattaforma e le successive attività che di seguito si elencano:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il seggio di gara procederà come sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 99 e correlati del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, e con altri sistemi.

Il contratto è stipulato dopo il provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dagli art. 53, comma 4, e 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse — ivi comprese quelle di registro ove dovute — relative alla stipulazione del contratto.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori il Comune di Desio procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

- T.A.R. Sicilia Palermo, Via Butera 6, Palermo 90133 - E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +390917431111 Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo> - Fax: +390916113336

Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: si richiama la parte VI titolo I del "Codice".

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

T.A.R. Sicilia Palermo, Via Butera n. 6, Palermo 90133 - E-mail: pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Tel.: +390917431111 Indirizzo Internet: <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-palermo> - Fax: +390916113336

21. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 ss.mm.ii., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Madonie. Ciascun operatore economico partecipante potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede dell'eventuale verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti. Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti dal Codice dei Contratti agli artt. 35 e 36, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza della presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di copia delle giustificazioni dei prezzi.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto e nei tempi previsti dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 35 del decreto Legislativo n. 36/2023, è consentito a tutti i concorrenti che ne fanno richiesta. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 35, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto". La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: - il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare di gara tramite la funzionalità della piattaforma <https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> - i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare e potranno essere comunicati: a) al personale della Centrale di Committenza Unione dei Comuni Madonie che cura il procedimento di gara, ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; b) a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara; c) ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.; Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i

Il Titolare del trattamento Titolare del trattamento è la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Madonie. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE e per chiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento le società potranno essere contattate all’indirizzo di cui sopra. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DISCIPLINARE SI RIMANDA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.

II RUP

(F.to ing. Santi Sottile)

IL RESPONSABILE DELLACENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(F.to Arch. Antonio Sabatino)